

ALLEGATO 1

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA EUROPEA

Articolo 1

Modifiche all’articolo 2 del Regolamento per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea

1. All’articolo 2 del Regolamento per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 5 al primo capoverso e alle lettere c), d), e) e g), dopo le parole «le stazioni appaltanti» sono aggiunte le seguenti: «e gli enti concedenti».

Articolo 2

Modifiche all’articolo 3 del Regolamento per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea

1. All’articolo 3 del Regolamento per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea sono apportate le seguenti modifiche:
ai commi 2 e 5 dopo le parole «le stazioni appaltanti» sono aggiunte le seguenti: «e gli enti concedenti».

Articolo 3

Modifiche all’articolo 4 del Regolamento per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea

1. All’articolo 4 del Regolamento per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea sono apportate le seguenti modifiche:
ai commi 1, 3 e 4 dopo le parole «le stazioni appaltanti» sono aggiunte le seguenti: «e gli enti concedenti».

Articolo 4

Modifiche all’articolo 5 del Regolamento per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea

1. All’articolo 5 del Regolamento per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 1 dopo le parole «le stazioni appaltanti» sono aggiunte le seguenti: «e gli enti concedenti».

Articolo 5

Modifiche all'articolo 6 del Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea

1. All'articolo 6 del Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 dopo le parole «della stazione appaltante» sono aggiunte le seguenti: «e dell'ente concedente»;
 - b) ai commi 3 e 4 dopo le parole «le stazioni appaltanti» sono aggiunte le seguenti: «e gli enti concedenti»;
 - c) al comma 5, dopo le parole «dipendenti in servizio» sono aggiunte le seguenti: «o tra i dipendenti di altre Amministrazioni.»;
 - d) al comma 6, terzo periodo, dopo le parole «la stazione appaltante» sono aggiunte le seguenti: «e l'ente concedente»;
 - e) al comma 6, terzo periodo, la parola «può» è sostituita dalla seguente: «possono».

Articolo 6

Modifiche all'articolo 7 del Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea

1. All'articolo 7 del Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 1 dopo le parole «stazioni appaltanti» sono aggiunte le seguenti: «e gli enti concedenti».

Articolo 7

Modifiche all'articolo 9 del Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea

1. All'articolo 9 del Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 1 dopo le parole «stazioni appaltanti» sono aggiunte le seguenti: «e gli enti concedenti».

Articolo 8

Modifiche all'articolo 10 del Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea

1. All'articolo 10 del Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 dopo le parole «delle stazioni appaltanti» sono aggiunte le seguenti: «e degli enti concedenti»;
 - b) ai commi 2 e 3 dopo le parole «le stazioni appaltanti» sono aggiunte le seguenti parole «e gli enti concedenti».

Articolo 9

Modifiche all'articolo 12 del Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea

1. All'articolo 12 del Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. E' consentito derogare al principio di rotazione purché ricorrano contemporaneamente tutte le condizioni di seguito indicate:
 - particolari situazioni afferenti alla struttura del mercato;
 - effettiva assenza di alternative;
 - avvenuta verifica dell'accurata esecuzione del precedente appalto;
 - avvenuta verifica della qualità della prestazione resa.»
 - b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Le condizioni indicate al comma 1 debbono essere dettagliatamente indicate nella decisione di contrarre.».

Articolo 10

Modifiche all'articolo 14 del Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea

1. All'articolo 14 del Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea sono apportate le seguenti modifiche:
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le stazioni appaltanti, prima di dare avvio alle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, pubblicano nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale un avviso di avvio di consultazione. L'avviso deve contenere gli elementi essenziali dell'appalto, il settore merceologico di riferimento e l'utilizzo della procedura negoziata.».

Articolo 11

Inserimento dell'articolo 14-bis nel Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea

1. Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:
«Art. 14-bis - Tutela delle piccole e medie imprese
 1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, ad eccezione del caso in cui venga accertato un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 21 del presente Regolamento, possono riservare il diritto di partecipare alle procedure di appalto e di concessione o di riservarne l'esecuzione alle piccole e medie imprese.
 2. Nell'esercitare la facoltà di cui al comma 1 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti valutano l'oggetto e le caratteristiche delle prestazioni, nonché il mercato di riferimento.».

Articolo 12

Modifiche all'articolo 15 del Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea

1. All'articolo 15 del Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 1 lettera b) è sostituito dal seguente:
« b) capacità economica e finanziaria: nelle more dell'emanazione del Regolamento di cui all'articolo 226-bis, comma 1, lettera b) del Codice con cui sarà definita la nuova disciplina della qualificazione degli operatori economici per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura;»
 - b) il comma 1 lettera c) è sostituito dal seguente:
«c) capacità tecnico e professionale: nelle more dell'emanazione del Regolamento di cui all'articolo 226-bis, comma 1, lettera b) del Codice le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.».

Articolo 13

Modifiche all'articolo 16 del Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea

1. All'articolo 16 del Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, di natura economica, ambientale e sociale connessi all'oggetto dell'appalto»;
 - b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara criteri premiali della valutazione dell'offerta atti a favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese e l'affidamento ad operatori economici con sede operativa nell'ambito territoriale di riferimento.»;
 - c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere che deve essere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere ai sensi dell'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.».

Articolo 14

Inserimento dell'articolo 20bis nel Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea

1. Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

«Articolo 20bis- Tutele lavoristiche

1. Nella decisione di contrarre e nella documentazione con la quale si avviano le procedure di affidamento di servizi diversi da quelli di natura intellettuale, forniture con posa in opera e lavori la stazione appaltante e l'ente concedente indicano il contratto collettivo nazionale o territoriale di lavoro applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto.

2. Al fine di dare applicazione a quanto previsto dal comma 1 la stazione appaltante e l'ente concedente tengono conto dell'oggetto dell'appalto e delle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, e fanno riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative in ambito nazionale.

3. In presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, qualora le relative attività siano differenti da quelle prevalenti oggetto dell'appalto e si riferiscano, per una soglia pari o superiore al 30 alla medesima categoria omogenea di attività, la stazione appaltante e l'ente concedente indicano altresì i contratti collettivi nazionale e territoriali applicabili al personale dipendente impiegato in tali prestazioni.

4. Qualora l'operatore economico applichi un contratto collettivo differente da quello indicato dalla stazione appaltante allega all'offerta economica il prospetto dimostrativo dell'equivalenza delle tutele economiche e normative.

5. Nel caso di cui al comma 4, la stazione appaltante e l'ente concedente, prima di procedere all'affidamento, verificano l'equivalenza delle tutele anche con le modalità di cui all'art. 18 del presente Regolamento e in conformità con quanto previsto dall'art. 4 dell'Allegato I.01 del Codice.

6. Si considerano, in ogni caso, equivalenti le tutele garantite dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro sottoscritti dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative con organizzazioni datoriali differenti da quelle firmatarie del contratto indicato dalla stazione appaltante, purché tali contratti siano attinenti allo stesso sottosettore e siano pertinenti alla dimensione o alla natura giuridica dell'impresa.».

Articolo 15

Modifiche all'art. 22 del Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea

1. All'art. 22 del Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea è apportata la seguente modifica:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Preliminarmente all'affidamento il RUP predispone la documentazione da porre a base di esso, consistente in una relazione progettuale semplificata che includa, nei casi previsti, la regolamentazione delle clausole di revisione dei prezzi di cui all'art. 60 del Codice, delle clausole sociali di cui all'art. 26-bis, commi 4 e ss. del presente Regolamento e, fatta eccezione

per le forniture senza posa in opera e i servizi intellettuali, la stima dei costi della manodopera.».

Articolo 16

Sostituzione dell'articolo 24 del Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea

1. L'art. 24 del Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea è sostituito dal seguente:
«Art. 24 – Decisione di contrarre
1. Dopo aver selezionato l'affidatario ed eseguite le operazioni di verifica sul possesso dei requisiti generali e speciali secondo le modalità di cui all'articolo 25 del presente Regolamento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti procedono all'affidamento redigendo, con apposito atto, la decisione di contrarre.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del Codice l'atto contiene i seguenti elementi:
a) l'oggetto dell'affidamento;
b) l'importo del contratto;
c) il fornitore e le ragioni della sua scelta;
d) il possesso, da parte del fornitore, dei requisiti di carattere generale, nonché di quelli, ove richiesti, inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
3. La decisione di contrarre contiene il collegamento ipertestuale alla BDNA ed è oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale.».

Articolo 17

Modifiche all'art. 25 del Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea

1. All'articolo 25 del Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea sono apportate le seguenti modifiche:
a) prima del comma 1 è inserito il seguente:
«01. La verifica sull'assenza di cause di esclusione e sul possesso dei requisiti speciali eventualmente richiesti è effettuata attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito FVOE). Gli operatori economici trasmettono, con la documentazione a corredo dell'offerta, il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, al fine di consentire alla stazione appaltante e all'ente concedente la verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99 del Codice.»;
b) al comma 4 dopo il primo periodo è inserito il seguente:
«In tali casi la formalizzazione dell'affidamento diretto e la richiesta del codice identificativo gara (CIG) è subordinata all'esito positivo delle verifiche di cui all'art. 99 del Codice, da effettuarsi tramite la funzione "avvio verifica requisiti" (AVR) del FVOE 2.0, che consente l'accesso al fascicolo virtuale dell'operatore economico, previa autorizzazione di questi. Qualora le verifiche diano esito negativo, la stazione appaltante trasmette all'ANAC la scheda "terminazione verifiche requisiti" (TFR) e, ferme restando le conseguenze previste per l'operatore economico per il rilascio di dichiarazioni mendaci, non procede all'affidamento.»;

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«5. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del FVOE o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, trova applicazione quanto previsto all'art. 34 commi 2-*bis* e 2-*ter* del presente Regolamento.»

Articolo 18

Inserimento dell'articolo 26-*bis* nel Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea

1. Dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:

«Articolo 26-*bis*- Contenuto della documentazione di gara

1. Preliminarmente all'avvio della procedura negoziata, il RUP, sulla base dell'attività di progettazione svolta, predispone la documentazione da porre a base dell'affidamento. Nel caso dei lavori, il progetto posto a base di gara è validato ai sensi dell'art. 42 del Codice.

2. E' obbligatorio l'inserimento nei documenti di gara delle clausole di revisione dei prezzi formulate in conformità con le previsioni di cui all'Allegato II.2-*bis* del Codice.

3. La revisione dei prezzi, nel caso di appalti di lavori, si applica ai lavori di nuova costruzione, nonché ai lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria, mentre nel caso di appalti di servizi o forniture, si applica ai contratti di durata, ad esecuzione continuativa e periodica.

4. Nei documenti di gara è indicata, fatta eccezione per gli affidamenti di forniture senza posa in opera e di servizi di natura intellettuale, la stima dei costi della manodopera determinata dalla stazione appaltante.

5. Per gli affidamenti di appalti di lavori, forniture con posa in opera e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscono nei documenti di gara, quali requisiti necessari per l'ammissibilità dell'offerta, specifiche clausole sociali aventi ad oggetto misure dirette a garantire le seguenti finalità:

a) le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;

b) la stabilità occupazionale del personale impiegato;

c) l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore.

6. In relazione alle finalità di cui al comma 5, lett. a) del presente articolo, le stazioni appaltanti richiedono la produzione della documentazione indicata nell'Allegato II.3 del Codice, con le specifiche ivi previste, differenziate a seconda del numero di dipendenti degli operatori economici e con riguardo all'ammissibilità dell'offerta e agli obblighi contrattuali. Per le medesime finalità, fatto salvo quanto stabilito al comma 7, i documenti di gara prescrivono, quale requisito necessario per l'ammissibilità dell'offerta, l'assolvimento degli obblighi relativi all'inclusione lavorativa delle persone con disabilità e l'assunzione dell'impegno da parte dell'aggiudicatario dell'appalto di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile che a quella femminile.

7. Le stazioni appaltanti possono stabilire una quota inferiore di assunzioni riservate rispetto a quella indicata al comma 6, dando adeguata e specifica motivazione delle ragioni per le quali l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano impossibile l'applicazione.

8. I contratti di appalto prevedono l'applicazione di penali per inadempimento dell'appaltatore agli obblighi connessi al rispetto delle clausole sociali, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali all'importo del contratto.

9. In relazione alle finalità di cui al comma 5, lett. c) del presente articolo trova applicazione l'art. 20-*bis* del presente Regolamento.».

Articolo 19

Modifiche all'articolo 34 del Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea

1. All'art. 34 del Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 2 dopo la parola «verificato» sono aggiunte le seguenti «attraverso il FVOE»;
 - b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del FVOE o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante è legittimata a disporre l'aggiudicazione dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione e previa acquisizione di un'autocertificazione dall'offerente, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.»;

«2-*ter*. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche con riferimento alle certificazioni non ancora verificabili tramite il FVOE.».

Articolo 20

Modifiche all'articolo 35 del Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea

1. All'articolo 35 del Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 5 la parola «sospensiva» è sostituita dalla seguente «risolutiva» e la parola «positivo» è sostituita dalla seguente «negativo»;
 - b) al comma 6 le parole «di 35 giorni» sono soppresse.

Articolo 21

Entrata in vigore

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale.

